

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Decreto Milleproroghe: il punto dopo la conversione in legge**

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con il **DL 216/2011** – meglio conosciuto come DL Milleproroghe – il governo ha **disposto la proroga dei termini previsti da alcune disposizioni legislative**. Con la successiva legge di conversione n. 14 del 24.02.2012 pubblicata in GU n. 48, il legislatore ha disposto alcune modifiche al citato DL tra cui, in particolare, la **proroga degli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla CIG, l'estensione dei vecchi requisiti pensionistici a nuovi soggetti, misure a favore di soggetti licenziati nella sanità privata, detrazione carichi di famiglia per soggetti non residenti, estensione a nuovi territori soggetti a calamità naturali della proroga del termine per gli adempimenti fiscali previdenziali, proroga dell'incentivo per il rientro dei cervelli in Italia, abbassamento della franchigia IRPEF dei frontalieri**.

### **Premessa**

In data 27.02.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge n. 14/2012 di conversione del DL n. 216/2011. La **legge di conversione**, oltre ad apportare alcuni **correttivi alle previgenti disposizioni del DL Milleproroghe**, ha **previsto l'introduzione di alcune nuove proroghe**, tra cui in particolare, **l'agevolazione per il "rientro in Italia dei cervelli"**. Tale agevolazione, come noto, prevede la **riduzione del 70 e del 80% della base imponibile a favore di quei soggetti che, dopo aver sostenuto corsi di studio o aver intrapreso attività all'estero decidono di trasferirsi in Italia**.

Viene, inoltre, ulteriormente prorogata la **scadenza del termine per richiedere l'accatastamento dei fabbricati rurali**: a differenza di quanto previsto nel DL milleproroghe, infatti, **il termine ultimo per richiedere l'accatastamento nelle categorie A/03 e C/06 slitta al 30.06.2012**.

Di seguito illustriamo le **principali novità introdotte dalla legge n. 14/2012**.

## **Il Decreto milleproroghe: le principali disposizioni**

---

### **Novità in materia di voucher per il lavoro**

Viene **rinvio al 1° maggio 2012 il termine di efficacia delle disposizioni che prevedono il pagamento di stipendi e pensioni superiori a 1000 euro** erogate da amministrazioni ed enti pubblici tramite **strumenti di pagamento tracciabili, quali pagamenti elettronici bancari o postali**.

### **Ritenuta da interessi**

Relativamente alla **tassazione degli interessi attivi bancari / postali ridotta dal 27% al 20% a decorrere dal 2012 ad opera del DL n. 138/2011** (c.d. "Manovra di Ferragosto"), viene confermato che:

- gli interessi ed altri proventi maturati sui c/c e depositi bancari e postali nonché sui **certificati di deposito sono soggetti alla ritenuta del 27%, se maturati entro il 31.12.2011**, a prescindere dalla data di corresponsione, quindi anche se la stessa interviene nel 2012; alla **ritenuta del 20%, se maturati a decorrere dall'1.1.2012**;
- ai **proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine su titoli e valute, ex art. 44, comma 1, lett. g-bis), TUIR, la nuova misura della ritenuta (20%)** è applicabile dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato **anteriormente all'1.1.2012 e avente durata non superiore a 12 mesi**;
- gli **interessi e proventi delle obbligazioni**, titoli similari e cambiali finanziarie, sono **soggetti alla ritenuta nella nuova misura del 20%** se maturati a decorrere dall'1.1.2012.

Viene, inoltre, confermato che **opera dagli interessi e proventi maturati dall'1.1.2012 l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 1 a 4, D.Lgs. n. 323/96** in materia di **tassazione dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di**

**altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché di società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.**

#### **Dichiarazione di cessazione dell'attività**

Viene **confermata la proroga dal 4.10.2011 al 31.03.2012 del termine entro il quale i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività entro 30 giorni possono regolarizzare la propria posizione**, come previsto dall'art. 23, comma 23, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra correttiva"), a condizione che **tale violazione non sia già stata constatata "con atto portato a conoscenza del contribuente"**.

L'Agenzia delle Entrate nella **Risoluzione 21.9.2011, n. 93/E** ha chiarito, rettificando quanto **precisato nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E**, che ai fini della regolarizzazione è **necessario esclusivamente il versamento di € 129, da effettuare con il mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi**, mentre non è richiesta la presentazione del mod. AA7/AA9 per comunicare la cessazione dell'attività.

La sanatoria in esame può essere **utilizzata a prescindere dall'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività**. Tuttavia, se dall'omessa presentazione della dichiarazione di fine attività è trascorso **meno di un anno potrebbe risultare più conveniente utilizzare il ravvedimento operoso che consente di sanare la violazione:**

- con il **versamento della sanzione ridotta a 1/10 del minimo**, per le violazioni commesse fino al 31.01.2011;
- con il **versamento della sanzione ridotta a 1/8 del minimo**, per le violazioni commesse dal 01.02.2011.

#### **Modello 770 mensile**

È confermato **l'ulteriore differimento dal 31.12.2011 all'1.1.2013 del termine a decorrere dal quale, probabilmente in via sperimentale, i sostituti d'imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute**

**Ammortizzatori per settori non soggetti a CIG**

**operate.**

È stata **prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di emanare decreti ministeriali di natura non regolamentare per introdurre disposizioni transitorie concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni.**

La disposizione assume rilievo **per gli enti e le aziende** (pubbliche e private) **erogatori di servizi di pubblica utilità**, nonché le **categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali** mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi.

**Frontalieri**

Viene **ulteriormente prorogata**, per l'anno 2012, la **parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri"**.

Ai fini in esame, per lavoratori dipendenti "frontalieri" **si intendono i soggetti che:**

- **sono residenti in Italia;**
- **quotidianamente, si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi** (es. Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Austria, ecc.), nel caso in cui **la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.**

Per il 2012, **i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo eccedente i 6.700,00 euro.** In precedenza, invece, la suddetta franchigia era stabilita in 8.000,00 euro.

Il suddetto importo di 6.700,00 euro è riferito al reddito complessivo annuo derivante dall'attività lavorativa "frontaliera" e non a ciascun rapporto di lavoro. **Sulla parte imponibile del reddito dei lavoratori "frontalieri", eccedente la suddetta franchigia di 6.700,00 euro, sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.**

Resta comunque ferma **l'applicazione delle eventuali diverse**

**disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e i Paesi confinanti e limitrofi** (es. tassazione solo nello Stato estero di svolgimento dell'attività).

## Liti pendenti

In sede di conversione in legge **sono stati riaperti i termini per la definizione delle liti pendenti**. In particolare, è stato modificato l'art. 39, comma 12, DL n. 98/2011, ai sensi del quale **il contribuente che ha proposto "l'atto introduttivo del giudizio" può definire le liti fiscali pendenti alla data del 31.12.2011** (anziché quelle pendenti all'1.5.2011, come previsto originariamente):

- **dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario** (in ogni grado del giudizio / anche a seguito di rinvio);
- **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;**
- **di valore non superiore a € 20.000.**

A seguito della **riapertura dei termini in esame, la definizione si perfeziona:**

- **in presenza di somme da versare, mediante l'integrale pagamento delle stesse e la presentazione dell'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2012** (2.4.2012 considerato che il 31.3 cade di sabato);
- **in assenza di somme da versare, mediante la sola presentazione dell'apposita domanda all'Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2012** (2.4.2012 considerato che il 31.3 cade di sabato).

Gli importi da versare per definire la lite sono rimasti i seguenti:

<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI</b>	
<b>Condizioni</b>	<b>Importo</b>
Valore della lite fino a 2.000 euro	150 euro
Soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di	10% del valore della lite

definizione della lite	
Soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.	50% del valore della lite
La lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.	30% del valore della lite

**Proroga degli adempimenti per i soggetti alluvionati**

A favore dei **soggetti colpiti dagli eventi alluvionali** verificatisi nei mesi di **ottobre e novembre 2011**, il DL 216/2011, come integrato in sede di conversione, ha **stabilito la proroga dei termini relativi:**

- ai **versamenti e agli altri adempimenti tributari;**
- ai **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.**

In particolare, sono stati **prorogati al 16.7.2012 i termini scadenti:**

- dall'1.10.2011 al 30.6.2012, in relazione alle attività svolte nei territori delle Province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2011;
- dal 4.11.2011 al 30.6.2012, in relazione alle attività svolte nei territori delle Province di Genova, Livorno e Matera, nonché nel territorio del Comune di Ginosa (Provincia di Taranto), colpiti dagli eventi alluvionali dal 4 all'8.11.2011;
- dal 22.11.2011 al 30.6.2012, in relazione alle attività svolte nel territorio della Provincia di Messina colpito dagli eventi alluvionali verificatesi il giorno 22.11.2011.

Il **versamento delle somme rientranti nelle suddette proroghe è effettuato:**

- a **decorrere dal 16.7.2012;**
- in un **numero massimo di sei rate mensili di pari importo.**

**Detrazioni d'imposta  
per carichi di  
famiglia di soggetti  
non residenti**

Anche per l'anno 2012, **i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia**, a condizione che **gli stessi dimostrino**, con idonea documentazione, che **le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono:**

- non **possiedono un reddito complessivo superiore**, al lordo degli oneri deducibili, al **previsto limite di 2.840,51 euro**, compresi i **redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano;**
- **non godono**, nello Stato estero di residenza, di **alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.**

**Proroga richiesta  
accatastamento  
fabbricati rurali**

L'art. 7 co. 2-bis del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, aveva stabilito che, **ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale degli immobili già censiti al Catasto Fabbricati, i soggetti interessati** (proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento) **dovevano presentare all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale:**

- per **l'attribuzione all'immobile della categoria A/6** (immobili rurali ad uso abitativo) o della **categoria D/10** (immobili rurali ad uso strumentale);
- **entro il 30.9.2011.**

Al riguardo, il DL 216/2011, come modificato in sede di conversione, stabilisce che:

- sono fatti salvi gli **effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, anche dopo la scadenza del suddetto termine del 30.9.2011 ma comunque entro il 2.7.2012** (in quanto il 30.6.2012 cade di sabato; il testo originario del DL 216/2011 prevedeva la scadenza del 31.3.2012);
- resta però **fermo il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.**

Alla suddetta domanda deve essere **allegata un'autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede i previsti requisiti di ruralità:**

- fin dal **quinto anno antecedente a quello di presentazione**

**Fabbricati iscritti nel catasto terreni**

**della domanda;**

→ in **via continuativa**.

Per quanto riguarda i fabbricati rurali ancora iscritti nel Catasto Terreni, si ricorda che il **DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella L. 22.12.2011 n. 214** (c.d. "Manovra Monti") ha **stabilito che devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati:**

→ entro il **30.11.2012;**

→ mediante la **procedura "DOCFA"**.

**Non devono essere dichiarati**, a meno che sussista una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale:

→ i **manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;**

→ le **serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;**

→ le **vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;**

→ i **manufatti isolati privi di copertura;**

→ le **tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili**, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;

→ i **manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.**

Qualora **la dichiarazione di aggiornamento catastale non venga presentata:**

→ si **procederà all'accatastamento d'ufficio, con oneri a carico del soggetto obbligato;**

→ al soggetto obbligato si applica anche una **sanzione amministrativa da 1.032,00 a 8.264,00 euro.**

**Disposizioni in materia di soppressione di INPDAP ed ENPALS**

Con riferimento alla **soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS**, le cui funzioni confluiscono nell'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi, **è previsto che gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 479/1994** (presidente, consiglio di indirizzo e vigilanza, collegio dei sindaci, direttore generale):



**Disposizioni in  
materia di pensioni**

- possono **compiere soltanto gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura;**
- **cessano alla data di approvazione degli stessi e, comunque non oltre il 1° aprile 2012.**

In sede di conversione, **le disposizioni in materia di accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore della Manovra "Salva Italia",** applicabili ai soggetti di cui all'articolo 24, comma 14 del DL n. 201/2011, sono state **estese ai seguenti soggetti:**

- **lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011,** in forza ad **accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter** del c.p.c., ovvero in virtù di **accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale,** al ricorrere di **determinati requisiti previsti dalla norma** (cd. esodati);
- **lavoratori che al 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per l'assistenza a figli con disabilità grave** (art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001), che maturino i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento, indipendentemente dall'età anagrafica, **entro i 24 mesi dalla data di inizio del congedo stesso** (cd. precoci).

Inoltre, **il termine entro il quale deve essere emanato il Decreto Ministeriale che regolerà le modalità l'applicazione dei "vecchi" requisiti pensionistici ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14 citato, è prorogato al 30 giugno 2012.**

*Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento.* Cordiali saluti

DOTTORESSA FAVERO ANNA